

Pubblicazione online nel settore edilizio

Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali negli atti edilizi

*Approfondimento tecnico-giuridico per Uffici tecnici, Segreterie comunali e RPCT —
pubblicazione di permessi, ordinanze, SCIA, CILA, abusi edilizi, accesso civico e accesso
documentale*

Ivrea, 14 maggio 2026
di Enrico Capirone

Sommario

1. Premessa	2
2. Pubblicare online significa diffondere dati personali.....	2
3. Quando la pubblicazione è ammessa: fonte, finalità, dati e durata.....	2
4. Albo pretorio online: pubblicità legale, non archivio permanente	3
5. Atti edilizi: cosa pubblicare e cosa evitare	4
5.1 Permessi, SCIA, CILA, SCA e paesaggistica	5
5.2 Abusi, accertamento di conformità e art. 36-bis	5
6. Ordinanze edilizie e destinatari determinati	7
7. Persone giuridiche, ditte individuali e tecnici coinvolti	7
8. Accesso civico e accesso documentale: due piani diversi	7
9. Misure di oscuramento, controllo e sicurezza nella pubblicazione online	8
10. Autovalutazione di conformità.....	9
10.1 Errori tipici che espongono l'ente.....	10
11. FAQ operative.....	10
Possiamo pubblicare il nome del titolare del permesso di costruire?	10
SCIA e CILA devono essere pubblicate online?.....	10
Possiamo lasciare gli atti pubblicati all'albo nell'archivio storico?	10
I dati catastali sono sempre pubblicabili?	10
Il nome del tecnico è pubblicabile perché è un professionista?.....	11
Il vicino può ottenere copia degli atti edilizi?.....	11
È sufficiente coprire i dati con un riquadro nero nel PDF?	11
12. Fonti e avvertenze	11

1. Premessa

La pubblicazione online degli atti edilizi è uno dei punti in cui trasparenza amministrativa, pubblicità legale e protezione dei dati personali entrano più spesso in tensione. Gli uffici comunali devono garantire conoscibilità e controllo diffuso, ma non possono trasformare il sito istituzionale in un archivio permanente di dati personali, nominativi, indirizzi e riferimenti catastali eccedenti.

Il punto operativo è semplice: non tutto ciò che è detenuto dal Comune può essere pubblicato online. E non tutto ciò che può essere consegnato a un soggetto legittimato mediante accesso documentale può essere diffuso sul sito istituzionale. La differenza tra pubblicazione, accesso civico e accesso documentale è il passaggio decisivo.

Il percorso che segue parte dalla regola giuridica e arriva alla gestione concreta dei casi ricorrenti: permessi di costruire, SCIA, CILA, segnalazioni di agibilità, ordinanze, abusi edilizi, sanatorie, autorizzazioni paesaggistiche e richieste di accesso.

Messaggio chiave

La pubblicazione online di dati personali è una forma di diffusione. Richiede una base giuridica chiara, una finalità specifica, dati limitati allo stretto necessario e un termine di permanenza coerente con la funzione della pubblicazione.

2. Pubblicare online significa diffondere dati personali

In termini giuridici, la pubblicazione online di dati personali non è una semplice comunicazione interna o una messa a disposizione neutra. È diffusione, perché rende conoscibili i dati a una platea indeterminata di soggetti. Questa qualificazione è decisiva: la diffusione è l'operazione più esposta, perché consente accesso, copia, indicizzazione, riuso e ulteriore circolazione del dato.

Questa qualificazione cambia il modo di impostare la valutazione. Il Comune non deve chiedersi solo se l'atto esista, se sia amministrativamente formato o se sia utile alla trasparenza. Deve verificare se la specifica diffusione online sia prevista o giustificata da una base idonea e se tutti i dati contenuti nell'atto siano davvero necessari rispetto alla finalità perseguita.

La protezione dei dati personali non impedisce la trasparenza, ma impone di pubblicare in modo selettivo. Il dato personale non indispensabile deve essere omesso, oscurato o sostituito da informazioni meno identificative.

3. Quando la pubblicazione è ammessa: fonte, finalità, dati e durata

La verifica è più solida se segue sempre la stessa sequenza. Prima si individua la finalità: trasparenza, pubblicità legale, albo pretorio, consultabilità di un elenco o mera gestione interna. Poi si verifica la fonte che autorizza o impone quella pubblicazione. Solo dopo si decide quali dati inserire e per quanto tempo mantenerli accessibili.

Nel quadro nazionale, il riferimento è l'art. 2-ter del Codice Privacy, letto insieme agli artt. 5 e 6 GDPR. Per i trattamenti svolti da pubbliche amministrazioni nell'esercizio di compiti pubblici, la base giuridica può essere individuata in una norma di legge, di regolamento o in atti amministrativi generali. Questa base, tuttavia, non legittima una pubblicazione indifferenziata: la diffusione deve restare prevedibile, proporzionata e coerente con la finalità specifica.

Il principio di minimizzazione resta decisivo. Anche quando la pubblicazione è prevista, non è detto che debbano essere pubblicati tutti i dati presenti nell'atto. L'amministrazione deve distinguere tra informazione necessaria alla finalità pubblicistica e dato personale eccedente.

Schema operativo

Prima della pubblicazione occorre rispondere a quattro domande: quale norma o fonte consente la pubblicazione; quale finalità concreta si persegue; quali dati sono indispensabili; quando la pubblicazione deve cessare o essere oscurata.

Publicare online? La decisione corretta in 4 passaggi



Figura 1 — Mappa decisionale della pubblicazione online

4. Albo pretorio online: pubblicità legale, non archivio permanente

L'albo pretorio online assolve la funzione di pubblicità legale nei casi previsti dall'ordinamento. Per gli enti locali, l'art. 124 del TUEL prevede la pubblicazione delle deliberazioni per quindici giorni consecutivi, salvo termini diversi previsti da specifiche disposizioni. L'art. 32 della L. 69/2009 ha spostato la pubblicità legale sul sito informatico, ma non ha trasformato la pubblicazione in esposizione illimitata.

La pubblicazione online ha sostituito l'affissione cartacea come strumento, non ha cambiato la durata e la logica dell'adempimento. Decorso il termine, la permanenza online di atti contenenti dati personali richiede una base autonoma. In assenza di tale base, l'atto deve essere rimosso dalla sezione corrente oppure conservato in modo non accessibile al pubblico o con oscuramento irreversibile dei dati identificativi non necessari.

Errore ricorrente

Lasciare nell'archivio storico dell'albo atti completi di nominativi, codici fiscali, indirizzi e dati catastali dettagliati per mesi o anni non equivale a conservare documentazione amministrativa. È una prosecuzione della diffusione online e richiede una base giuridica autonoma.

5. Atti edilizi: cosa pubblicare e cosa evitare

Nel settore edilizio non esiste una regola unica valida per tutti gli atti. La pubblicazione del permesso di costruire, la consultabilità degli elenchi paesaggistici, la gestione degli abusi edilizi, le ordinanze e le istanze di accesso seguono basi e logiche differenti. La valutazione deve essere fatta per tipo di atto e per finalità.

Un profilo spesso sottovalutato riguarda la localizzazione dell'intervento. Foglio, particella, subalterno e indirizzo puntuale possono essere necessari per individuare l'opera, ma possono anche consentire l'identificazione indiretta del proprietario o del richiedente, soprattutto nei piccoli Comuni. La localizzazione va quindi dosata al livello di dettaglio indispensabile.

Atti edilizi: cosa pubblicare e con quali limiti

Atto	Pubblicazione online	Dati personali	Cautela operativa
Permesso di costruire	Sì, solo notizia del rilascio	Nominativo di regola no	Oggetto e localizzazione al minimo
SCIA / CILA	No obbligo generale	Non pubblicare nominativi	Gestire tramite accesso, non diffusione
SCA	No base generale	Evitare segnalante e tecnico	Verificare fonti specifiche
Paesaggistica	Sì, elenco previsto	Nominativi no se non previsti	Data e oggetto sintetico
Abusi edilizi	Sì, dati su immobili e opere	Responsabili no di regola	Non creare elenchi nominativi
Sanatorie art. 36/36-bis	No pubblicazione nominativo	Richiedente no	Dati oggettivi dell'intervento
Ordinanza edilizia	Albo nei limiti di legge	Dati eccedenti no	15 giorni e poi oscuramento/rimozione

Regola di lettura: anche quando la pubblicazione è ammessa, non coincide mai con la pubblicazione integrale del fascicolo.

Figura 2 — Matrice sintetica degli atti edilizi e delle cautele privacy

5.1 Permessi, SCIA, CILA, SCA e paesaggistica

Per il permesso di costruire, l'art. 20, comma 6, D.P.R. 380/2001 prevede che "dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio": si tratta della pubblicazione della sola notizia dell'avvenuto rilascio, non della diffusione generalizzata del nominativo del titolare. La pubblicazione deve quindi concentrarsi sull'esistenza del provvedimento, sull'oggetto dell'intervento e sulla localizzazione necessaria, evitando dati personali eccedenti.

Per SCIA e CILA non esiste un obbligo generale di pubblicazione online. La disciplina del permesso di costruire non può essere estesa in via analogica ad altri titoli o comunicazioni. Lo stesso criterio prudenziale vale per la Segnalazione Certificata di Agibilità, rispetto alla quale non vi è una base generale di diffusione online del nominativo del segnalante o del tecnico.

Per le autorizzazioni paesaggistiche, l'art. 146, comma 13, D.Lgs. 42/2004 prevede un elenco liberamente consultabile anche per via telematica, aggiornato almeno ogni trenta giorni, con data di rilascio e annotazione sintetica dell'oggetto. La norma non richiede la pubblicazione dei nominativi: l'oggetto deve restare sintetico e non identificativo oltre il necessario.

5.2 Abusi, accertamento di conformità e art. 36-bis

Per gli abusi edilizi, l'art. 31, comma 7, D.P.R. 380/2001 riguarda la pubblicazione mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente, oggetto dei rapporti e delle relative ordinanze di sospensione. La pubblicazione deve restare centrata sugli elementi oggettivi dell'abuso, evitando di trasformarsi in elenco dei soggetti responsabili.

Per l'accertamento di conformità e per le regolarizzazioni edilizie, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105 (cd. "Salva Casa"), la distinzione tra art. 36 e art. 36-bis non cambia la conclusione privacy: non esiste, per il solo fatto della sanatoria o della regolarizzazione, una base per pubblicare online il nominativo del richiedente. La conoscibilità può essere garantita, ove necessario, mediante dati oggettivi dell'intervento e dell'immobile, nei limiti della minimizzazione.

Atto o procedimento	Regola operativa	Dati da evitare o ridurre
Permesso di costruire	Publicabile la notizia dell'avvenuto rilascio nei limiti dell'art. 20, co. 6, D.P.R. 380/2001.	Evitare nominativo del titolare, codice fiscale, residenza e dati non necessari. Localizzazione e oggetto vanno limitati al livello indispensabile.
SCIA e CILA	Non è previsto un obbligo generale di pubblicazione online, né integrale né sintetica.	La disciplina del permesso di costruire non si applica per analogia. Eventuale conoscibilità va gestita tramite accesso, non diffusione.
Segnalazione certificata di agibilità	Non vi è una base generale di pubblicazione online della SCA.	Evitare pubblicazione del nominativo del segnalante o del tecnico, salvo specifica fonte da verificare.
Autorizzazioni paesaggistiche	È previsto un elenco consultabile con data di rilascio e annotazione sintetica dell'oggetto.	Non pubblicare nominativi se non previsti. L'oggetto deve restare sintetico e non identificativo oltre il necessario.

Atto o procedimento	Regola operativa	Dati da evitare o ridurre
Abusi edilizi	L'art. 31, co. 7, D.P.R. 380/2001 riguarda dati relativi a immobili e opere abusive.	Non trasformare l'elenco in elenco dei responsabili. Escludere dati identificativi personali salvo specifica base.
Accertamento di conformità e art. 36-bis	La regolarizzazione edilizia non comporta, di per sé, pubblicazione del nominativo del richiedente.	Applicare la stessa cautela per art. 36 e art. 36-bis: dati oggettivi dell'intervento, senza dati personali eccedenti.

Tabella 1 — Matrice operativa di dettaglio per le pubblicazioni edilizie

5.3 Specificità regionali: Piemonte e Valle d'Aosta

Il quadro statale convive con discipline regionali che incidono sulla qualificazione degli interventi edilizi e, indirettamente, sul perimetro delle informazioni oggetto di pubblicazione. Conoscerle è utile per evitare di estendere alla diffusione online ciò che la norma regionale qualifica diversamente o assoggetta a regimi propri.

In Regione Piemonte il riferimento centrale è la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), letta insieme alla L.R. 8 luglio 1999, n. 19 in materia edilizia e alla L.R. 1° dicembre 2008, n. 32 sulle commissioni locali per il paesaggio (rilevante ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004). Con la L.R. 7 novembre 2024, n. 25, il Piemonte ha recepito in parte il Salva Casa, intervenendo in particolare sulle variazioni essenziali e sul recupero dei sottotetti. Sul piano operativo, la D.G.R. 20 maggio 2025, n. 4-1118 ha aggiornato la modulistica edilizia regionale al D.L. 69/2024, mentre la D.G.R. 2-4519/2022 fornisce le indicazioni attuative in materia di tolleranze esecutive. Nessuna di queste fonti introduce, per gli atti edilizi, obblighi di diffusione online aggiuntivi rispetto al quadro statale: l'impostazione privacy resta quindi quella illustrata nei paragrafi precedenti, con la sola accortezza di verificare se la modulistica regionale aggiornata abbia introdotto campi che, in fase di pubblicazione, dovrebbero comunque essere minimizzati od oscurati.

In Valle d'Aosta il riferimento è la L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale), modificata e integrata dalla L.R. 10 giugno 2025, n. 17, che ha recepito in parte il Salva Casa. Particolare attenzione meritano l'art. 84-bis della L.R. 11/1998, di recepimento dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, e gli artt. 80 e 80-bis sulle tolleranze costruttive ed esecutive. Anche in questo caso, le modifiche regionali incidono sulla qualificazione e sui procedimenti edilizi, non sul regime di diffusione online. La conseguenza pratica è identica: il perimetro dei dati pubblicabili continua a essere disegnato dal D.P.R. 380/2001, dal D.Lgs. 42/2004 e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, mentre le leggi regionali governano contenuti e procedimenti dell'atto, non la sua pubblicità.

Un'avvertenza metodologica: nei Comuni piemontesi e valdostani di piccola dimensione il rischio di identificazione indiretta è più alto e si combina con la maggiore facilità di reperimento dell'informazione attraverso i motori di ricerca. Foglio, particella e indirizzo puntuale, sommati alla scarsa numerosità degli interventi edilizi, possono rendere riconoscibile il proprietario anche in assenza di nominativi. La cautela sulla localizzazione e sulla durata della pubblicazione, in questi contesti, va calibrata di conseguenza.

6. Ordinanze edilizie e destinatari determinati

Le ordinanze richiedono una distinzione preliminare. Le ordinanze generali, rivolte a una pluralità indeterminata di destinatari e funzionali alla conoscibilità pubblica, possono avere nella pubblicazione una componente della loro efficacia o della loro pubblicità. Si pensi, ad esempio, a provvedimenti che incidono sulla viabilità, sulla sicurezza di un cantiere stradale o sulla pubblica incolumità.

Le ordinanze rivolte a destinatari determinati seguono una logica diversa. Producono i loro effetti tipici attraverso la comunicazione individuale al destinatario; l'eventuale pubblicazione all'albo, quando prevista, ha una funzione di pubblicità legale o di pubblicità-notizia e deve restare limitata ai dati necessari. Questa distinzione evita di usare l'albo come canale generalizzato di esposizione di dati personali contenuti in atti ad personam.

Per le ordinanze edilizie adottate ai sensi degli artt. 27, 31 e seguenti del D.P.R. 380/2001, la pubblicazione all'albo può avvenire nei limiti della disciplina applicabile. Durante la pubblicazione devono essere esclusi o oscurati i dati non indispensabili, come codice fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, recapiti e altri elementi eccedenti. Decorso il termine, la diffusione deve cessare oppure l'atto deve essere reso non identificativo.

Regola pratica sulle ordinanze

Se l'ordinanza è generale e serve a informare una platea indeterminata, la pubblicazione può essere parte della sua funzione. Se l'ordinanza è ad personam, la pubblicazione va verificata con maggiore rigore: la notifica individuale resta il canale ordinario verso il destinatario.

7. Persone giuridiche, ditte individuali e tecnici coinvolti

Il GDPR tutela le persone fisiche. I dati della società di capitali in quanto tale non sono, di per sé, dati personali. Tuttavia, molti atti edilizi riferiti a società contengono anche dati di persone fisiche: legali rappresentanti, amministratori, soci, tecnici, proprietari, occupanti o altri soggetti identificati o identificabili.

Ditte individuali e professionisti con partita IVA restano persone fisiche ai fini GDPR. Anche le società di persone possono richiedere cautela quando la denominazione sociale o il contenuto dell'atto consentono di risalire agevolmente ai soci o agli amministratori. Nei casi dubbi è prudente trattare i dati come personali e applicare minimizzazione e oscuramento.

Particolare attenzione va riservata ai dati dei tecnici. Il fatto che progettisti, direttori lavori o imprese esecutrici operino in ambito professionale non rende automaticamente pubblicabili tutti i dati che li riguardano. Possono essere pertinenti ruolo, qualifica o iscrizione professionale quando necessari; non lo sono, di regola, recapiti privati, firme autografe, codici fiscali e informazioni non indispensabili.

8. Accesso civico e accesso documentale: due piani diversi

Una delle confusioni più frequenti è sovrapporre pubblicazione online, accesso civico generalizzato e accesso documentale. La pubblicazione è conoscibilità generalizzata verso chiunque. L'accesso civico generalizzato comporta un bilanciamento verso una platea potenzialmente ampia e un possibile riutilizzo nei limiti di legge. L'accesso documentale ex L. 241/1990, invece, presuppone un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

In materia edilizia, il confinante o il vicino può avere un interesse qualificato alla verifica di titoli, elaborati e provvedimenti che incidono sulla propria posizione. La vicinitas è un indice forte, ma non autorizza richieste esplorative o generalizzate. L'amministrazione non può pretendere che l'istante conosca estremi documentali che non può conoscere, ma deve comunque collegare l'accesso a un interesse concreto.

Quando l'accesso documentale è fondato, il Comune può ostendere più di quanto potrebbe pubblicare online. Questo non elimina l'obbligo di oscurare dati non pertinenti, dati di terzi e informazioni non necessarie alla verifica urbanistico-edilizia.

Punto chiave

Ciò che può essere consegnato a un soggetto legittimato non è automaticamente pubblicabile sul sito istituzionale. L'accesso selettivo e la diffusione online hanno basi, destinatari ed effetti diversi.

9. Misure di oscuramento, controllo e sicurezza nella pubblicazione online

La conformità non dipende solo dalla decisione di pubblicare o non pubblicare. Dipende anche da come il documento viene preparato. Un PDF apparentemente oscurato può contenere testo recuperabile; un file può mantenere metadati, commenti, revisioni o versioni precedenti; un archivio può restare indicizzato dai motori di ricerca anche dopo la scadenza della pubblicazione.

Prima della pubblicazione il controllo deve riguardare anche la struttura tecnica del file: metadati, commenti, revisioni, versioni precedenti, contenuti nascosti e testo oscurato in modo reversibile possono rendere accessibili informazioni che l'ente intendeva escludere. L'oscuramento deve essere irreversibile e il documento finale deve essere verificato prima della messa online.

La rasterizzazione può essere usata solo come misura residuale, quando compatibile con accessibilità digitale, conservazione documentale e leggibilità. In via ordinaria è preferibile utilizzare strumenti di redazione che eliminino definitivamente il contenuto sottostante mantenendo la fruibilità del documento.

Prima della pubblicazione: check operativo per il Comune



Figura 3 — Workflow di controllo prima della pubblicazione online

Il workflow può essere tradotto in una checklist minima da applicare prima della messa online. In particolare, l'ufficio dovrebbe:

- oscurare i dati personali non necessari con tecniche irreversibili;
- controllare metadati, revisioni, commenti e contenuti nascosti;
- evitare l'indicizzazione generalizzata degli atti dell'albo contenenti dati personali;
- rimuovere o rendere non accessibili gli atti decorso il termine di pubblicazione;
- documentare chi ha verificato il file e con quale esito prima della pubblicazione.

Questa verifica non ha solo valore tecnico: consente all'ente di dimostrare che la pubblicazione è stata preceduta da un controllo effettivo, proporzionato e coerente con i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.

10. Autovalutazione di conformità

Per rendere stabile il processo e ridurre il rischio di pubblicazioni eccedenti, il Comune dovrebbe predisporre una matrice interna delle pubblicazioni edilizie. La matrice deve indicare per ciascun atto: fonte normativa, finalità, sezione del sito, dati pubblicabili, dati da oscurare, durata, indicizzazione e responsabile della verifica.

Una verifica rapida può partire da questi punti:

1. è stata individuata la fonte che consente la pubblicazione?
2. la finalità della pubblicazione è specifica e documentata?
3. il nominativo dell'interessato è davvero necessario?
4. indirizzi, dati catastali e localizzazione sono limitati al necessario?
5. sono esclusi codice fiscale, data di nascita, residenza, recapiti e firme non necessari?
6. sono oscurati i dati di tecnici e terzi quando non pertinenti?
7. è previsto un termine di pubblicazione coerente con la norma applicabile?

8. l'atto viene rimosso o oscurato dopo la scadenza?
9. l'archivio storico evita la permanenza di dati identificativi non necessari?
10. l'indicizzazione dei motori di ricerca è governata?
11. il file è stato controllato anche nei metadati e nei contenuti nascosti?
12. la scelta è tracciata in modo da poter dimostrare l'accountability dell'ente?

10.1 Errori tipici che espongono l'ente

Nella pratica, le criticità non derivano quasi mai dalla pubblicazione in sé, ma da pubblicazioni troppo ampie, troppo durature o tecnicamente non controllate. Gli errori più frequenti nascono quando l'ente tratta il sito istituzionale come un'estensione del fascicolo amministrativo, senza distinguere tra conservazione interna, accesso selettivo e diffusione online.

In particolare, espongono l'ente a contestazioni:

- pubblicare il fascicolo edilizio integrale invece della sola notizia o dell'elenco previsto;
- mantenere online atti dell'albo oltre il termine con dati identificativi in chiaro;
- pubblicare ordinanze ad personam complete di residenza, codice fiscale e dati anagrafici;
- confondere accesso documentale del vicino con pubblicazione generalizzata sul sito;
- lasciare nei PDF metadati, revisioni o testo oscurato in modo reversibile;
- usare dati catastali e indirizzi puntuali senza valutare il rischio di identificazione indiretta.

Il punto comune è la perdita di controllo sulla diffusione: una volta pubblicato online, il dato può essere indicizzato, copiato, conservato da terzi e riutilizzato fuori dal contesto per cui era stato originariamente trattato.

11. FAQ operative

Possiamo pubblicare il nome del titolare del permesso di costruire?

Di regola no. L'art. 20, co. 6, D.P.R. 380/2001 richiede la pubblicazione della notizia dell'avenuto rilascio, non la diffusione del nominativo del titolare. La pubblicazione deve limitarsi agli elementi necessari per rendere conoscibile il provvedimento.

SCIA e CILA devono essere pubblicate online?

No, non esiste un obbligo generale di pubblicazione online. La disciplina del permesso di costruire non si estende analogicamente a SCIA e CILA. Eventuali richieste vanno gestite attraverso gli istituti di accesso applicabili.

Possiamo lasciare gli atti pubblicati all'albo nell'archivio storico?

Sì, ma non in forma automaticamente integrale. Decorso il termine di pubblicazione, la permanenza online dei dati personali deve avere una base autonoma; in mancanza, occorre rimuovere l'atto dalla diffusione pubblica o oscurare i dati identificativi.

I dati catastali sono sempre pubblicabili?

No. Possono essere necessari per localizzare l'intervento, ma possono anche consentire l'identificazione indiretta del proprietario o del richiedente. Vanno quindi usati al livello di dettaglio strettamente necessario.

Il nome del tecnico è pubblicabile perché è un professionista?

Non automaticamente. Il contesto professionale non elimina la natura personale del dato. Va verificata la pertinenza: dati di iscrizione o ruolo possono essere utili in alcuni casi; recapiti privati, codice fiscale e firma autografa sono normalmente eccedenti.

Il vicino può ottenere copia degli atti edilizi?

Può averne diritto se dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla propria posizione. La vicinitas è un indice forte, ma non autorizza richieste esplorative o generalizzate. In ogni caso, l'ostensione va limitata ai dati pertinenti.

È sufficiente coprire i dati con un riquadro nero nel PDF?

No. Se il testo resta recuperabile, l'oscuramento è solo apparente. Occorre usare tecniche di redazione irreversibile e controllare metadati, commenti, revisioni e contenuti nascosti.

12. Fonti e avvertenze

Fonti essenziali richiamate: Regolamento (UE) 2016/679, in particolare artt. 5, 6, 9, 10 e considerando 14; D.Lgs. 196/2003, art. 2-ter; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 267/2000, art. 124; L. 69/2009, art. 32; D.P.R. 380/2001, artt. 20, 24, 31, 36 e 36-bis; D.Lgs. 42/2004, art. 146; L. 241/1990; D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105. Per le specificità del territorio di riferimento: L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56; L.R. Piemonte 8 luglio 1999, n. 19; L.R. Piemonte 1° dicembre 2008, n. 32; L.R. Piemonte 7 novembre 2024, n. 25 (recepimento parziale Salva Casa); L.R. Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11; L.R. Valle d'Aosta 10 giugno 2025, n. 17 (recepimento parziale Salva Casa).

Tra gli orientamenti del Garante rilevano in particolare le Linee guida del 15 maggio 2014 in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (prov. n. 243, doc. web n. 3134436); il parere del Garante del 10 agosto 2017, doc. web n. 6969290, e il parere del 3 gennaio 2019, doc. web n. 9080951, entrambi sulla non applicabilità alle SCIA e alle CILA del regime di pubblicità previsto per la "notizia" dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire; il provvedimento n. 384 del 21 settembre 2017, doc. web n. 7422028, sulla permanenza nell'archivio dell'albo pretorio online di un'ordinanza di demolizione con dati identificativi e catastali; il provvedimento n. 139 del 9 luglio 2020, doc. web n. 9446659 (Comune di Baronissi), in materia di pubblicazione di documenti di settore urbanistico-edilizio nell'albo pretorio storico; il provvedimento n. 91 dell'11 marzo 2021, doc. web n. 9578258 (Comune di San Marco in Lamis), su ordinanze sindacali di rimozione o demolizione di opere abusive reperibili anche tramite motori di ricerca; il provvedimento n. 254 del 24 giugno 2021, doc. web n. 9689586 (Comune di Fisciano), sulla diffusione online di un'ordinanza di demolizione tramite piattaforma esterna. A rafforzamento e aggiornamento del quadro, tra i provvedimenti più recenti rilevano: il provvedimento n. 362 del 6 giugno 2024, doc. web n. 10032683 (Comune di Ustica), sulla diffusione di dati personali nell'albo pretorio storico anche per effetto di aggiornamenti automatici della piattaforma; il provvedimento n. 612 del 17 ottobre 2024, doc. web n. 10073751, che ribadisce l'assenza di automatismo tra obbligo di pubblicità e diffusione online di dati personali; il provvedimento n. 768 del 12 dicembre 2024, doc. web n. 10102355, sui limiti di liceità e minimizzazione applicabili all'albo pretorio online; il provvedimento n. 133 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10127776 (Comune di Roccaraso), sulla pubblicazione automatica in albo pretorio e amministrazione trasparente senza distinguere le rispettive finalità; il provvedimento del 4 giugno 2025, doc. web n. 10163025, sull'illiceità della pubblicazione di deliberazioni oltre il termine di quindici giorni in assenza di idonea base normativa. Si segnala, infine, che l'Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014 talora richiamato in materia è dell'ANAC, non del Garante, ed equiparava SCIA e DIA ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione ai fini dell'abrogato art. 23, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013

(disposizione abrogata dal D.Lgs. 97/2016): l'orientamento, dunque, non costituisce più un valido fondamento per la pubblicazione online di SCIA e CILA.

Il presente articolo ha finalità informative e operative per enti locali, uffici tecnici, segreterie comunali, RPCT e soggetti coinvolti nella pubblicazione di atti edilizi. Non sostituisce la valutazione del caso concreto, soprattutto quando l'atto contiene dati particolari, dati relativi a condanne penali e reati, dati di minori o informazioni idonee a produrre un pregiudizio specifico agli interessati.

Per assistenza nella predisposizione della matrice delle pubblicazioni edilizie, nella revisione delle procedure di albo pretorio online o nella definizione dei criteri di oscuramento: iSimply s.r.l. — Torino/Ivrea.